



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 112 del 20/09/2022

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 E MISURE DI CONTENIMENTO RINCARO BOLLETTE - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO - RIDUZIONE TARI 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **settembre** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Assente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19 E MISURE DI CONTENIMENTO RINCARO BOLLETTE - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO - RIDUZIONE TARI 2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i;
- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina la tassa comunale sui rifiuti (Tari), istituita per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014; -il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. -Il D.Lgs. n. 504/1992; -l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014 di istituzione delle categorie non domestiche soggette a tassazione;
- la Deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti nonché della Determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione ai giorni di chiusura determinati all'emergenza sanitaria;

VISTO il Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/07/2021 con deliberazione n. 16;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2022 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario e Tariffe Tari anno 2022;

RISCONTRATO che gli effetti della pandemia virale associati alla crisi internazionale innescata dalla guerra in Ucraina stanno manifestando, il persistere di condizioni socio economiche molto complesse e difficili: la contrazione dei redditi delle famiglie, il calo della produzione in alcuni settori produttivi; effetti che si manifestano direttamente (perdita o precarizzazione del lavoro, riduzione delle

commesse) o indirettamente (aumento dei costi legati ad un significativo aumento dell'inflazione);

RITENUTO, al fine di alleviare gli effetti descritti alla Comunità amministrata, di dover attivare un processo volto a impostare interventi mirati a sostegno alle famiglie in relazione al loro sforzo fiscale locale legato al prelievo TARI;

CONSIDERATO CHE con le deliberazioni di G.C. n.124 del 10/12/2020 e n. 75 del 28/09/2021 si procedeva all'istituzione di un contributo compensativo sull'applicazione della Tari 2020 e Tari 2021 per alcune categorie di utenze per le quali il legislatore prevedeva restrizioni di aperture o aperture con limiti;

RITENUTO che l'Amministrazione comunale ha deciso nuovamente di intervenire mediante misure di sostegno economico per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali, determinata dalla gravosa situazione economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate, che prevede la possibilità per l'Ente di differire i versamenti delle entrate locali mediante apposita delibera di Giunta Comunale;

RITENUTO che tale intervento di sostegno economico possa essere adottato sotto un duplice profilo, costituito in primo luogo dal differimento delle scadenze di versamento del tributo TARle, in secondo luogo, dall'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività e *primum* per le civili abitazioni che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave emergenza sanitaria;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 272/2022/R/RIF del 21 giugno 2022 che ha concluso il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti della deliberazione n.443/2019/R/RIF;

DATO ATTO che il comune intende istituire per l'anno 2022, un contributo compensativo attraverso la diminuzione della quota variabile TARI 2022 per le utenze fino ad un importo massimo così quantificato:

- € 85.254,63 quota variabile utenze non domestiche;
- € 50.000,00 quota variabile utenze domestiche;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria, i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non

rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

DATO ATTO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute alle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare totalmente negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria e alle famiglie di cittadini che stanno subendo rincari delle bollette di luce e gas, verranno applicate alla quota variabile della TASSA RIFIUTI – TARI;

DATO ATTO che, allo stesso modo, l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta per l'anno 2022, mediante conguaglio che verrà operato direttamente nell'avviso di pagamento del singolo tributo, con compensazione parziale di quanto dovuto dal contribuente per l'anno 2022;

DATO ATTO altresì che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi senza necessità di presentazione di alcuna istanza;

DATO ATTO che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole utenze verrà quantificato nei limiti di quello complessivo;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di disporre:**

- in primo luogo, il differimento delle scadenze di versamento del tributo TARI al 15/11/2022 e 15/12/2022;
- in secondo luogo, l'introduzione di misure di sostegno economico mediante l'istituzione di un contributo compensativo a favore delle attività e famiglie che siano assoggettate al pagamento dei tributi locali in questo periodo di crisi economica;

3. **di stabilire che** l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare come negli ultimi mesi

come nel periodo pre-pandemico a causa dell'emergenza sanitaria e alle famiglie che stanno subendo i rincari delle bollette di luce e gas causati dall'aumento dei costi delle materie prime e dalla guerra Russia-Ucraina, avverrà attraverso una riduzione della quota variabile della Tassa Rifiuti delle suddette categorie di attività economiche catalogate con i codici Ateco rientranti nelle misure restrittive per la Regione Lombardia a causa dell'epidemia da COVID-19 ;

4. di definire la riduzione del 49% della quota variabile per le richiamate categorie di utenze non domestiche e del 20% per le utenze domestiche, come da prospetti allegati;

5 .di stabilire che l'erogazione del contributo compensativo verrà disposta attraverso la diminuzione della quota variabile TARI 2022 per le utenze sopra citate fino ad un importo massimo così quantificato:

- € 85.254,63 quota variabile utenze non domestiche
- € 50.000,00 quota variabile utenze domestiche

la cui copertura finanziaria è prevista al cap. 109.01.04.1050 "*Bonus Tari*" del Bilancio di Previsione 2022-2024, esigibilità 2022;

6. di stabilire che la definizione del contributo spettante agli aventi diritto verrà effettuata direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, in relazione al periodo in cui le singole attività sono state costrette ad utilizzare misure di prevenzione e sicurezza sanitaria legate al contenimento per la diffusione del Covid-19, senza necessità di presentazione, da parte dei titolari delle attività interessate, di alcuna istanza;

7. di stabilire che, qualora ci fossero ulteriori attività economiche che non sono state comprese in tale riduzione, ma che sono state costrette alla chiusura/impedimento dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, sarà possibile presentare apposita richiesta di riduzione della quota variabile, comprovata con documentazione, attraverso formale richiesta protocollata;

8. di stabilire che l'importo del contributo compensativo spettante alle singole attività potrà essere quantificato nei limiti di quello complessivo;

- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito *internet* del Comune;

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **41** del **20.09.2022**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott,ssa Maria Conte